



## **Proposte di emendamenti CNA Emilia-Romagna al Progetto di Legge sulle Aree Idonee**

### **Suggerimenti operativi e motivazioni strategiche**

CNA Emilia-Romagna sottolinea con fermezza che la transizione energetica, per le nostre imprese, non costituisce esclusivamente una sfida ambientale, bensì un pilastro strategico di competitività. Per trasformare il Progetto di Legge in uno strumento realmente efficace e funzionale al tessuto produttivo, CNA ER ritiene indispensabile imprimere un cambio di passo burocratico. La semplificazione che proponiamo non va intesa come un mero tecnicismo, ma come una condizione abilitante per le imprese artigiane che intendono investire in autoproduzione — anche attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l'installazione di impianti sulle coperture dei capannoni — con l'obiettivo di ridurre strutturalmente i costi energetici e rafforzare l'indipendenza del sistema produttivo regionale.

A tal fine, è cruciale che la Regione si doti di un sistema di monitoraggio basato su indicatori di performance chiari, quali i tempi medi di autorizzazione e il numero di progetti effettivamente approvati, affinché sia possibile verificare costantemente che l'efficacia della norma produca risultati tangibili. Allo stesso modo, le nostre proposte di emendamento riguardanti l'estensione dei termini — 120 giorni per la manifestazione di interesse e la possibilità di una proroga di 90 giorni — non devono essere interpretate come una richiesta di rallentamento, bensì come una necessità tecnica imprescindibile per consentire alle imprese di affrontare la crescente complessità progettuale e finanziaria, garantendo così la qualità degli investimenti e la loro sostenibilità nel lungo periodo.

Il PDL è a nostro avviso concentrato sulla tutela del territorio e sulla limitazione del suolo (Art. 4, Art. 5, Art. 6). La "semplificazione" non è trattata come un obiettivo autonomo o un metodo procedurale trasversale, ma è lasciata all'applicazione delle norme nazionali sui regimi amministrativi. Bisogna mettere al centro la velocità di realizzazione per le imprese che vogliono fare autoproduzione.

L'inserimento di un articolo sulla semplificazione lo riteniamo necessario, proprio perché il PDL attuale è carente su questo punto. Attualmente, il testo si limita a "recepire" le facilitazioni nazionali, servono strumenti regionali — come il tavolo tecnico di supporto e la modulistica standardizzata — per evitare che ogni Comune applichi criteri difformi, creando un caos burocratico che blocca le piccole imprese.



Infine, vogliamo porre l'attenzione su un aspetto spesso trascurato: il "collo di bottiglia" autorizzativo non risiede esclusivamente nei passaggi tra Comune e Regione, ma è frequentemente rappresentato dalla capacità della rete elettrica gestita dal Distributore. Per questo motivo, riteniamo estremamente strategica la nostra proposta di una pianificazione integrata tra rete, impianti e sistemi di accumulo. Senza un coordinamento preventivo tra le reali esigenze di connessione delle imprese e i piani di investimento sulla rete dei Distributori, anche le procedure autorizzative più snelle rischiano di restare paralizzate per la mancanza di capacità elettrica necessaria a immettere o prelevare l'energia prodotta.

### 1. Emendamento all'Art. 4 (Utilizzo delle aree aventi destinazione agricola)

L'**Articolo 4** del Progetto di Legge regionale ("Utilizzo delle aree aventi destinazione agricola") è uno dei punti più critici e restrittivi dell'intero impianto normativo. Esso introduce dei **limiti quantitativi massimi** (le cosiddette "soglie di saturazione") al consumo di suolo agricolo per impianti fotovoltaici.

Sebbene la norma miri a tutelare il suolo agricolo, rischia di colpire duramente le imprese (soprattutto quelle artigiane e agricole) per diverse ragioni:

1. poiché le soglie sono limitate (0,8% regionale è una cifra contenuta), si rischia una corsa alla presentazione delle istanze. Le imprese che arrivano "dopo" potrebbero trovarsi le porte chiuse, anche se il loro progetto è di alta qualità, solo perché il plafond comunale o regionale è stato esaurito da altri progetti (magari di natura speculativa).
2. Molte imprese artigiane e agricole operano in contesti rurali dove l'unica superficie disponibile per un impianto di dimensioni adeguate (per coprire i propri fabbisogni energetici o alimentare una CER) è il terreno agricolo di proprietà. Se il Comune ha già raggiunto il 2% di SAU, l'impresa è bloccata nell'autoconsumo.
3. Se un gruppo di imprese vuole costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) in ambito rurale, potrebbe vedersi negata l'autorizzazione per l'impianto a terra a causa del raggiungimento dei limiti di SAU, vanificando l'investimento collettivo.

### Emendamento

Si propone che gli impianti destinati all'**autoconsumo prevalente** (singolo o collettivo/CER) siano **esclusi dal computo** della soglia SAU (0,8% e 2%). In questo modo, il limite verrebbe applicato solo agli impianti di natura puramente speculativa, non a quelli che servono direttamente la produzione delle imprese.

Inserire un criterio di priorità nell'Art. 4: se il limite di SAU è vicino al raggiungimento, le istanze presentate da imprese locali per l'autoconsumo (o da CER locali) devono essere privilegiate rispetto a progetti di grandi dimensioni presentati da soggetti terzi.



Si chiede che la forbice venga alzata verso il 3% (limite massimo consentito dalla normativa nazionale), per dare più "spazio" vitale alle imprese regionali.

---

## 2. Emendamento all'Art. 6 (Cumulo di impianti)

L'art. 6 del Progetto di Legge regionale ("Cumulo di impianti") ha un impatto significativo e, se interpretato rigidamente, può penalizzare le imprese che intendono investire in rinnovabili, stabilisce infatti che, se un nuovo impianto viene installato entro una **fascia di 1 chilometro** da altri impianti esistenti della stessa tipologia, non si guarda più alla potenza del singolo impianto, ma alla **potenza cumulata** di tutti gli impianti presenti in quella fascia.

Quindi un'impresa che vuole installare un impianto piccolo (es. in attività libera) potrebbe trovarsi costretta a seguire un iter autorizzativo complesso (PAS o AU) solo perché altri soggetti (magari terzi e non collegati) hanno installato impianti nelle vicinanze nel raggio di 1 km.

### Emendamento

Si chiedono le seguenti modifiche correttive:

Escludere il criterio del cumulo alle aree classificate come idonee (es. tetti, parcheggi, aree industriali), dove l'obiettivo è massimizzare l'installazione.

Il cumulo va applicato agli impianti che appartengono allo stesso soggetto o a soggetti collegati (come già previsto dal comma 1), eliminando il criterio del raggio di 1 km per impianti di terzi estranei.

Vanno innalzate le soglie di potenza al di sotto delle quali il cumulo non opera, per proteggere le piccole installazioni artigiane (es. 1 MW)

---

## 3. Emendamento all'Art. 9 (Impianti fotovoltaici a terra)

L'obiettivo è estendere i termini per la manifestazione di interesse e garantire una maggiore flessibilità nelle procedure autorizzative.

### Testo proposto per l'Art. 9, commi 2 e 4:

**Art. 9, comma 2 (modificato):** "Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti insediati possono inviare alla struttura regionale competente in materia di energia, per una sola volta, una manifestazione di interesse, entro **120 giorni** [invece di 90] dall'entrata in vigore della presente legge, specificando la casistica di appartenenza con riferimento al medesimo comma 1. Nei successivi 180 giorni, i soggetti insediati che hanno presentato la manifestazione di interesse possono avviare la procedura autorizzativa o abilitativa presso l'Autorità competente, dandone contestuale informazione alla struttura regionale di cui al primo periodo. **Tale termine di 180 giorni è prorogabile, su istanza motivata del proponente, di ulteriori 90 giorni.** Decorsi i termini di cui al presente comma senza che sia stata avviata la procedura autorizzativa o abilitativa, la manifestazione di interesse presentata decade."



**Art. 9, comma 4 (modificato):** "Le istanze presentate fuori dai casi previsti dal comma 2 sono sospese e procedibili alla scadenza dei termini ivi previsti, **inclusi gli eventuali periodi di proroga**, qualora non venga esercitata la priorità di cui al comma 1. Le medesime istanze sono archiviate qualora venga esercitata la priorità di cui al comma 1."

---

#### **4. Proposta di inserimento nuovo Articolo: "Semplificazione procedure autorizzative "**

Per rispondere alla richiesta di semplificazione burocratica e percorso agevolato, si propone l'inserimento di un articolo dedicato.

##### **Proposta di nuovo Articolo:**

##### **Art. [XX] - Semplificazione delle procedure autorizzative**

1. La Regione istituisce un tavolo tecnico permanente di supporto agli Enti Locali per garantire l'omogeneità delle procedure autorizzative e risolvere tempestivamente eventuali criticità istruttorie; parallelamente, attiva un punto informativo dedicato agli Enti Locali per uniformare l'applicazione delle procedure su tutto il territorio regionale.
2. Per gli impianti in aree idonee, la Regione garantisce termini perentori per la conclusione dei procedimenti e adotta una modulistica standardizzata e checklist vincolanti per uniformare le istruttorie su tutto il territorio.
3. È previsto un percorso autorizzativo prioritario ("fast-track") per i progetti su superfici già edificate, parcheggi e aree industriali o artigianali.

Bologna, 30 marzo 2026